Egregi Colleghi

Le normative che si sono susseguite in questi giorni di emergenza Covid-19 hanno, tra l’altro, l’obiettivo di supportare le aziende con **interventi straordinari per sostenere la liquidità aziendale**, necessaria a garantirne la continuità. La Commissione Crisi d’Impresa ha approfondito la tematica e se ne riporta una sintesi a beneficio dei colleghi.

**Art. 56 del D.L. 173/2020 cosiddetto “Cura Italia”– *Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19***

Il comma 2 dispone la sospensione delle scadenze, in relazione alle esposizioni debitorie non deteriorate, nei confronti di banche e di intermediari finanziari, di cui possono beneficiare (facendone richiesta al soggetto creditore) microimprese e PMI italiane (co. 5) che alla data di entrata in vigore del Decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito, rispetto ai quali la misura dispone, tra l’altro, quanto segue:

1. **apertura di credito**, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o se superiori alla data del Decreto, è stabilito che **non vi potrà essere alcuna revoca** fino al 30 settembre 2020, sia con riferimento alla parte del finanziamento utilizzata che a quella ancora da utilizzare;

La Commissione, a fronte della normativa suddetta, ha sviluppato il tema del possibile trattamento degli insoluti da clienti, prevedibili in ogni azienda, successivamente all’entrata in vigore della norma.

All’interno della lettera a) sono, ad avviso della Commissione, da ricomprendere quelle aperture di credito cosiddette “**anticipi sbf**” o “**anticipi fatture**” per cui l’istituto di credito ha anticipato parte del valore facciale della RI.BA e/o fattura accreditandone la disponibilità sul c/c.

Qualora alla scadenza prevista il debitore non effettuasse il pagamento, si genera il cosiddetto **insoluto** e l’importo corrispondente viene addebitato sul c/c. Poiché tale addebito riduce la liquidità aziendale e il blocco delle attività non consente, magari, di presentare nuove RIBA o fatture per l’anticipo, si può ritenere che la norma consenta di sospendere gli addebiti per insoluti con forme tecniche da esaminare con ogni singolo istituto.

Abbiamo già verificato con alcuni istituti di credito questa tesi e ci è stata confermata la possibilità di prorogare le scadenze delle anticipazioni non andate a buon fine (insoluti), al fine di non intaccare la liquidità aziendale, com’è nello spirito del DL Cura Italia.

Abbiamo quindi predisposto un testo di mail da inviare all’istituto di riferimento, al fine di potersi avvalere delle norme contenute nel D.L. Cura Italia per chiedere lo spostamento (proroga) delle scadenze di tali anticipazioni.

Riportiamo quindi il testo da trasmettere alla Banca.

*Testo email da inviare*

Spett.le Istituto di Credito……

Inviata via pec

Alla C.A. del Dott…….

Oggetto: richiesta di applicazione dell’art. 56 (Misure sostegno alle PMI colpite dall’epidemia Covid-19) del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 c.d. Cura Italia e dell’art. 47 DPR 447/2000.

Con la presente la nostra società richiede al vostro Istituto di potersi avvalere della facoltà prevista dall’art. 56 del D.L. Cura Italia consistente nella proroga delle anticipazione SBF/fatture andate insolute alla data del 31 marzo 2020. A tal proposito la nostra società

Dichiara

1. di avere in corso anticipazioni al sbf/anticipo fatture con scadenza 31 marzo 2020 pari ad € …. (allegato alla presente)
2. di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19;
3. di rientrare nella qualifica di PMI, così come definita ai sensi delle Raccomandazioni della Comunità Europea n. 2003/361/CE;
4. di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento fosse necessario.

In attesa di un vostro cortese riscontro porgiamo distinti saluti

In fede